

Informativa per la clientela

Informativa n. 17

del 10 luglio 2009

La “manovra d’estate” (DL 1.7.2009

n. 78) - Principali novità

INDICE

1	Premessa	3
2	Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari	3
2.1	<i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	3
2.2	<i>Ambito oggettivo di applicazione</i>	3
2.3	<i>Periodo di riferimento</i>	3
2.4	<i>Meccanismo di calcolo</i>	3
2.4.1	<i>Decorrenza della detassazione</i>	3
2.4.2	<i>Società in perdita</i>	3
2.5	<i>Revoca dell’agevolazione</i>	4
3	Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali	4
3.1	<i>Presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti e le attività in paradisi fiscali</i>	4
3.2	<i>Disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate (CFC)</i>	4
4	Altre novità in materia di reddito d’impresa	5
4.1	<i>Svalutazione fiscale per i “nuovi” crediti erogati da banche e soggetti finanziari</i>	5
4.1.1	<i>Crediti assistiti da garanzia concessa dallo Stato o da altri enti pubblici</i>	5
4.1.2	<i>Deducibilità dell’eccedenza</i>	5
4.1.3	<i>Decorrenza e regime transitorio</i>	5
4.1.4	<i>Divieto di sostituzione e relative sanzioni</i>	5
4.2	<i>Imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative a metalli preziosi detenuti per uso non industriale</i>	5
4.2.1	<i>Metalli preziosi esclusi</i>	6
4.2.2	<i>Indeducibilità dalle imposte sui redditi</i>	6
4.2.3	<i>Decorrenza</i>	6
4.2.4	<i>Versamento a titolo di acconto</i>	6
5	Novità in materia di compensazione dei crediti	6
5.1	<i>Vincoli alla compensazione dei crediti IVA e altre disposizioni in materia di IVA</i>	6
5.1.1	<i>Decorrenza</i>	6

5.1.2	Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate	6
5.1.3	Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA.....	6
5.1.4	Presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma	7
5.1.5	Soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.....	7
5.1.6	Modalità di presentazione del modello IVA 74-bis	7
5.2	<i>Esclusione delle sanzioni per la compensazione di crediti inesistenti dalla definizione agevolata</i>	7
5.3	<i>Innalzamento del limite annuale massimo delle compensazioni</i>	7
6	Altre novità in materia di riscossione	7
6.1	<i>Rateizzazione dell’IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi settore</i>	7
6.2	<i>Applicazione delle ritenute in caso di pignoramento presso terzi</i>	8
7	Novità in materia di contratti bancari	8
7.1	<i>Valute sui versamenti eseguiti con bonifico, assegni circolari e assegni bancari</i>	8
7.2	<i>Data di disponibilità economica per il beneficiario</i>	8
7.3	<i>Corrispettivo per la messa a disposizione di somme di denaro</i>	8
7.4	<i>Risarcimento al cliente per il ritardo nella surrogazione del mutuo</i>	9

1 PREMESSA

Con il DL 1.7.2009 n. 78, c.d. "manovra d'estate", sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- ulteriori misure "anti-crisi", destinate a sostenere le imprese, il lavoro e l'occupazione;
- contrasto all'evasione fiscale.

Di seguito si analizzano le principali novità.

Entrata in vigore

Il DL 78/2009 è entrato in vigore l'**1.7.2009**.

2 DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI

Il DL 78/2009 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (c.d. "Tremonti-fer").

2.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato; sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi.

2.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Con riferimento all'ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti (acquisto, *leasing*, appalto) in macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (es. macchine di impiego generale, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura); non sono, invece, oggetto dell'agevolazione gli immobili e gli autoveicoli, in quanto non richiamati nella suddetta divisione.

Sebbene la norma non ne faccia espresso riferimento, sembrerebbero agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti; ciò in quanto gli investimenti agevolabili sono individuati mediante il richiamo all'elenco dei produttori.

2.3 PERIODO DI RIFERIMENTO

L'incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall'1.7.2009 al 30.6.2010.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento, per l'acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione del bene.

2.4 MECCANISMO DI CALCOLO

L'agevolazione consiste nell'esclusione da imposizione sul reddito d'impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP.

2.4.1 Decorrenza della detassazione

La norma dispone che l'esclusione da tassazione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Al riguardo, non è chiaro se gli investimenti effettuati nel corso del secondo semestre 2009:

- rilevano già con riferimento al versamento del saldo delle imposte relative al 2009, da effettuarsi nel 2010;
- oppure se rilevano soltanto in relazione agli acconti (determinati con il metodo previsionale) e al saldo delle imposte relative al 2010.

Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

2.4.2 Società in perdita

L'agevolazione opera anche nel caso in cui l'impresa sia in perdita.

In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

- le imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d'imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d'imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva);
- le imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio soltanto nel caso in cui generino redditi nel periodo d'imposta agevolato, posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest'ultimo.

2.5 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto:

- ceda i beni agevolati a terzi;
- oppure destini i beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

In pratica, i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non devono essere "ceduti" prima del 31.12.2011.

3 CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI

Il DL 78/2009 prevede ulteriori misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, con l'obiettivo di:

- prevenire e reprimere fenomeni di **illecito trasferimento** da, verso e sull'estero che interessano investimenti e attività all'estero di natura finanziaria;
- inasprire la disciplina delle **imprese estere controllate** e **collegate** (c.d. "CFC"), al fine di limitare gli arbitraggi fiscali realizzabili attraverso transazioni infragruppo con strutture localizzate in paradisi fiscali.

3.1 PRESUNZIONE DI UTILIZZO DI FONDI NON TASSATI PER GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITÀ IN PARADISI FISCALI

Viene introdotta una presunzione in capo alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarati nel quadro RW del modello UNICO.

Salva la prova contraria e i casi di esonero dalla compilazione del suddetto quadro RW, infatti, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si presumono costituite, ai soli fini fiscali, con redditi sottratti a tassazione.

Effetti sanzionatori

Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova che per la costituzione degli investimenti e delle attività estere sono stati utilizzati redditi tassati, è previsto il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi.

3.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE (CFC)

Ai fini della disapplicazione della disciplina in materia di imprese estere controllate e collegate (c.d. "CFC"), è ora necessaria la dimostrazione di un effettivo radicamento della partecipata estera nel territorio ospitante.

Viene, inoltre, prevista l'impossibilità di applicare l'esimente qualora i proventi della partecipata estera derivino per più del 50% da interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, *royalties* e corrispettivi di servizi infragruppo (c.d. "*passive income*").

Estensione alle imprese controllate non localizzate in paradisi fiscali

La disciplina CFC viene estesa anche alle imprese controllate che non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia;
- i proventi conseguiti derivino per più del 50% dai suddetti “*passive income*”.

4 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA

4.1 SVALUTAZIONE FISCALE PER I “NUOVI” CREDITI EROGATI DA BANCHE E SOGGETTI FINANZIARI

Per i soggetti che esercitano l’attività finanziaria è stato incrementato il coefficiente di deducibilità della svalutazione sui crediti, dallo 0,30% allo 0,50%:

- in relazione ai nuovi crediti erogati;
- limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti.

In pratica, verrà a crearsi un duplice meccanismo di calcolo delle svalutazioni e degli accantonamenti deducibili per le banche:

- sui crediti già in essere, nonché su quelli nuovi che vengono erogati fino al limite della precedente media biennale, resta valido il tetto dello 0,30%;
- in presenza di crediti nuovi che superano nell’ammontare la media dei due esercizi anteriori, la percentuale applicabile all’eccedenza sale allo 0,50%.

4.1.1 Crediti assistiti da garanzia concessa dallo Stato o da altri enti pubblici

Il limite dello 0,50% non si applica ai crediti assistiti da garanzia o relativi a misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

4.1.2 Deducibilità dell’eccedenza

L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il limite dello 0,50% è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Resta ferma, invece, la deducibilità in diciotto esercizi con riferimento all’eccedenza rispetto al limite fiscale dello 0,30%.

4.1.3 Decorrenza e regime transitorio

L’incremento del coefficiente di deducibilità della svalutazione sui crediti si applica, a regime, ai crediti erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2009 (ossia, il 2010 per i soggetti “solari”).

In via transitoria, per il periodo d’imposta in corso alla data dell’1.7.2009:

- il nuovo regime si applica ai crediti erogati a partire dalla stessa data;
- la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d’imposta.

4.1.4 Divieto di sostituzione e relative sanzioni

In caso di violazioni riguardanti la corretta applicazione del nuovo regime, le sanzioni previste per la dichiarazione infedele si applicano in ogni caso nella misura massima.

Tale previsione ha l’obiettivo di contrastare manovre di sostituzione e novazione dei crediti finalizzate a far apparire nuove erogazioni.

4.2 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A METALLI PREZIOSI DETENUTI PER USO NON INDUSTRIALE

Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento), detenuti per uso non industriale, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’IRAP, con aliquota del 6%.

Si tratta, in sostanza, dei metalli preziosi che le società e gli enti detengono a scopo di investimento o di copertura.

4.2.1 Metalli preziosi esclusi

Restano esclusi dalla tassazione sostitutiva i metalli preziosi conferiti in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.

4.2.2 Indeducibilità dalle imposte sui redditi

L'imposta sostitutiva del 6% non è deducibile ai fini della determinazione del reddito.

4.2.3 Decorrenza

L'imposta sostitutiva si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.7.2009.

4.2.4 Versamento a titolo di acconto

L'acconto dell'imposta sostitutiva è commisurato ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta precedente ed è versato, in alternativa:

- entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso all'1.7.2009 (per i soggetti "solari", il 30.11.2009);
- per il 50% alla predetta data e per il restante 50% in due rate annuali di pari importo, con scadenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI

5.1 VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

La compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:

- della dichiarazione annuale;
- ovvero dell'istanza trimestrale (modello TR).

5.1.1 Decorrenza

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere **dall'1.1.2010**, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali.

Pertanto, ad esempio, il credito IVA relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall'1.1.2010.

Nulla cambia, invece, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuale o trimestrali) nell'ambito dei versamenti con il modello F24 in scadenza nel secondo semestre 2009.

5.1.2 Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*" o "F24 cumulativo").

In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (*home/remote banking*).

5.1.3 Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA

L'utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi:

- l'apposizione, da parte di un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro, del visto di conformità dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Regime sanzionatorio

Per l'infedele visto di conformità o l'infedele attestazione si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

5.1.4 Presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma

Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO.

Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo.

5.1.5 Soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA

In caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

Inoltre, viene ridotto a 25.000,00 euro (prima 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire) il limite di volume d'affari per l'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.

5.1.6 Modalità di presentazione del modello IVA 74-bis

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore all'inizio della procedura concorsuale, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, esclusivamente in via telematica.

Viene quindi meno la possibilità di presentare tale modello in forma cartacea:

- mediante consegna diretta al competente ufficio;
- oppure mediante spedizione a mezzo raccomandata.

5.2 ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le sanzioni irrogate per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti non possono più essere definite in maniera agevolata:

- entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- con la corresponsione della sanzione ridotta ad un quarto del minimo edittale.

Si ricorda che le sanzioni in esame sono stabilite:

- dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione;
- al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, se di ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.

Decorrenza

In assenza di una specifica norma di decorrenza, per effetto del c.d. "*favor rei*", l'esclusione della definizione agevolata dovrebbe riguardare solo le violazioni commesse dall'1.7.2009.

5.3 INNALZAMENTO DEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DELLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, potrà essere innalzato a 700.000,00 euro annui:

- a decorrere dall'1.1.2010;
- mediante un apposito DM.

6 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

6.1 RATEIZZAZIONE DELL'IVA DOVUTA A SEGUITO DI ADEGUAMENTO AGLI STUDI SETTORE

Il versamento dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore può avvenire in forma rateale, secondo le modalità di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97.

Decorrenza

La facoltà di rateizzazione è applicabile a decorrere dall'IVA risultante dal modello UNICO 2009 o IVA 2009 "separato".

6.2 APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN CASO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

In caso di pagamento di un credito riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte, eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta:

- nella misura del 20%;
- secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI

7.1 VALUTE SUI VERSAMENTI ESEGUITI CON BONIFICO, ASSEGNI CIRCOLARI E ASSEGNI BANCARI

Dall'1.11.2009, la data di valuta per il beneficiario non può mai superare:

- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari.

Sono nulle le pattuizioni contrarie alle suddette disposizioni.

7.2 DATA DI DISPONIBILITÀ ECONOMICA PER IL BENEFICIARIO

La data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare:

- dall'1.11.2009 al 31.3.2010:
 - 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per tutti i bonifici;
 - 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni circolari;
 - 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari;
- 4 giorni lavorativi, per tutti i suddetti titoli, a partire dall'1.4.2010.

Sono nulle le pattuizioni contrarie alle suddette disposizioni.

Versamenti di denaro e di assegni della stessa banca

Gli interessi continuano ad essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento, nel caso in cui siano eseguiti presso una banca versamenti di:

- denaro;
- assegni circolari emessi dalla stessa banca;
- assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento.

7.3 CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SOMME DI DENARO

L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione di fondi, ai sensi dell'art. 2-bis del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009, non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

La suddetta disposizione del DL 185/2008, infatti, ha stabilito che sono nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono:

- una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- ovvero una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Affinché la clausola non sia nulla, il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate) deve essere:

- predeterminato, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e comunque non può superare lo 0,5% trimestrale;
- specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Il cliente conserva comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento.

Decorrenza

Le nuove disposizioni avranno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2009.

7.4 RISARCIMENTO AL CLIENTE PER IL RITARDO NELLA SURROGAZIONE DEL MUTUO

Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta fatta dalla banca cessionaria alla banca cedente, quest'ultima deve risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

La banca cedente, tuttavia, si può rivalere sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Decorrenza

Le nuove disposizioni avranno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2009.